

ART. 16: GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, l'Impresa costituisce la **cauzione definitiva, mediante polizza assicurativa della S.p.A., n., stipulata in data gg/mm/aaaa, dell'importo di Euro (diconsi euro/.....) pari al ..%,% (..... per cento) dell'importo del presente contratto, avente validità temporale almeno pari alla durata del contratto.**

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Committente. **In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.**

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva, previe eventuali e necessarie proroghe, deve permanere per tutta la durata del servizio e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

5. In ogni caso, ed in relazione all'art. 1382, comma 1, del c.c., la predetta cauzione è indipendente e non può in alcun modo essere considerata quale clausola penale, e/o limitare in alcun modo l'importo del risarcimento dei danni che possono essere richiesti, da parte della Committente in presenza d'inadempimento contrattuale, relativo e/o assoluto, da parte dell'Impresa.

ART. 17: DANNI CAUSATI DALL'AFFIDATARIO – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

1. L'Affidatario è responsabile della corretta e perfetta esecuzione a regola d'arte del servizio oggetto del presente Contratto, e dell'assolvimento di ogni obbligo direttamente o indirettamente derivante dall'affidamento. L'Affidatario assumerà, a proprio carico, le conseguenze delle eventuali infrazioni del suo personale alle leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore, ordinanze aeroportuali incluse.

2. L'Affidatario s'impegna e si obbliga a tenere indenne AIRGEST da ogni e qualsiasi onere o responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone e/o cose verificatisi in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente Contratto, da qualsivoglia causa determinati.

3. L'Appaltatore ha stipulato apposita copertura assicurativa, sottoscrivendo polizza di responsabilità civile RCT – RCO, per tutti i rischi connessi allo svolgimento, nell'area aeroportuale, dell'attività di cui all'appalto, nonché per tutti i danni che possono derivare a persone, cose (beni mobili ed immobili) e animali tanto proprie, quanto all'AIRGEST ed ai Terzi, con particolare riguardo ai danni da interruzione e/o sospensione di attività (con particolare riferimento agli aeromobili, ai passeggeri ed agli equipaggi), con esplicita clausola ricomprendente AIRGEST fra i Terzi, i suoi dipendenti e i suoi consulenti, ivi comprese le attrezzature di proprietà di Airgest S.p.A. impiegate per lo svolgimento del servizio e causati da cattivo uso o incuria del personale dell'Appaltatore ovvero in dipendenza e/o conseguenza del comportamento doloso o colposo, anche omissivo e/o negligente del personale dell'Appaltatore, sollevando Airgest S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo.

4. La predetta copertura assicurativa RCT/O è identificata dal n., rilasciata dalla compagnia di assicurazioni, ag., avente effetto dalle ore 24:00 del gg/mm/2020 fino alle ore 24:00 del gg/mm/2021, con frazionamento del premio

5. Il massimale RCT e RCO non è inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00 euro) per sinistro e per ciascun anno, né vi sono limiti al numero dei sinistri.

6. L'Appaltatore si obbliga a fornire comprova di avvenuta quietanza di pagamento di guisa che sia garantita la copertura assicurativa per il periodo successivo all'effetto di polizza (gg/mm/2020) fino al termine di durata del presente Contratto (gg/gg/aaaa).

7. Resta ferma la responsabilità dell'Impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

8. L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di essere stato reso edotto che non saranno accettate forme di riduzione per i diversi rischi e pertanto, nel caso di presenza di franchigie e scoperti, dovrà apporsi la clausola che gli stessi saranno apposti esclusivamente al Contraente e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.

9. In ogni caso si conviene e si precisa che l'Appaltatore sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.

10. L'Appaltatore rimarrà altresì responsabile anche in caso di inoperatività della polizza dovuta, a titolo esemplificativo e

non esaustivo, al ritardato o mancato pagamento dei premi.

11. L'Appaltatore provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente Contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso.

12. Resta inteso che:

- a) l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto di affidamento del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., si risolverà di diritto e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.
- b) qualora l'Appaltatore non provveda a rinnovare per tempo la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Airgest S.p.A. procederà all'immediata risoluzione in danno del Contratto di affidamento del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

13. L'Appaltatore si impegna e si obbliga al totale rispetto di tutti gli obblighi connessi con le polizze assicurative.

ART. 18: PERSONALE DELL'AFFIDATARIO

1. Il personale utilizzato è alle dipendenze o sotto esclusiva responsabilità dell'Impresa, e, pertanto, nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Committente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore.
2. Le prestazioni oggetto del presente contratto verranno realizzate dall'Appaltatore in piena autonomia organizzativa e gestionale, con propri mezzi tecnici e proprie capacità professionali, – con diligenza e professionalità – avvalendosi di personale di provata capacità tecnica ed esperienza, e con l'ausilio di attrezzature adeguate.
3. È inteso che lo stesso personale non avranno nulla a pretendere dalla Società Airgest S.p.A.
4. Resta espressamente escluso qualsivoglia intervento, rapporto, azione e/o direttiva di personale AIRGEST nei confronti del personale dipendente dell'Appaltatore.
5. Il Responsabile dell'Appalto, referente delegato dell'Appaltatore, provvederà tra gli altri compiti a far rispettare prescrizioni, obblighi e divieti connessi ai luoghi di lavoro, impartendo al dipendente personale le necessarie disposizioni e prescrizioni al riguardo.
6. L'impresa assume su di sé il rischio di malattia e infortuni degli addetti al servizio appaltato, assicurando, in ogni caso, la continuità e l'efficienza del servizio stesso e qualora sia necessario sostituire uno degli addetti al servizio, l'Impresa si impegna a sostituirlo con persona dotata dei medesimi requisiti di formazione, dando preventiva comunicazione all'AIRGEST.
7. In ogni caso, tutto il personale, oltre a possedere qualifiche e titoli sufficienti a svolgere in modo adeguato, nel rispetto della normativa in vigore, il servizio manutentivo affidato dovrà attenersi alle Leggi, Regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, provinciali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto della stipula del contratto d'affidamento del servizio di pronto soccorso sanitario, siano esse emanate durante l'esecuzione delle prestazioni, ancorché qui non richiamate.

ART. 19: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.
2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55.
3. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla propria natura giuridica, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. La Committente potrà procedere, periodicamente, alla verifica delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore al quale, qualora non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, verrà sospeso il pagamento delle fatture, assegnando all'interessato un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.
5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, l'AIRGEST S.p.A., effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
6. L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Airgest – nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata dal personale impiegato dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi anzidetti e/o, comunque, agli obblighi di legge.
7. Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tutto il personale dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori, dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
8. In ogni caso, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore, intendendosi tale pattuizione clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che da tale risoluzione possano, comunque, conseguire all'Appaltatore diritti o pretese di sorta ad eccezione del pagamento del

"Fornitura e posa in opera di impianti automatizzati, software applicativi per il Parcheggio "PI" e Parcheggio "Operatori Aeroportuali" dell'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani Birgi"
CIG 8327672455

Allegato C – Schema di Contratto
Per accettazione Timbro e firma dell'Impresa _____

corrispettivo previsto dal Contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dalla Committente per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

9. In ogni caso, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore, intendendosi tale pattuizione clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che da tale risoluzione possano, comunque, conseguire all'Appaltatore diritti o pretese di sorta ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dalla Committente per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione stessa.

10. Il Referente Responsabile del Servizio, referente delegato dell'Appaltatore, provvederà tra gli altri compiti a far rispettare prescrizioni, obblighi e divieti connessi ai luoghi di lavoro, impartendo al dipendente personale le necessarie disposizioni e prescrizioni al riguardo.

ART. 20: SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

1. L'Affidatario è tenuto all'osservanza delle norme e dei regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., ponendo in atto, a tal fine, tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto, tutte le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla suddetta normativa, nonché quelle che dovessero essere emanate.

2. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., l'Affidatario si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell'area ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito, di aver ricevuto da AIRGEST S.p.A. dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui i propri addetti sono destinati ad operare e nei quali devono essere effettuati gli interventi ed i servizi, sulle normative particolari e sulle misure generali di prevenzione ed emergenza adottate da AIRGEST in relazione alla propria attività; di averne dato puntuale e senz'altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata informazione.

3. L'Affidatario è obbligato ad informare il proprio personale sul contenuto del DUVRI predisposto dalla AIRGEST e a far rispettare le prescrizioni in esso contenute al fine di limitare i rischi dovuti ad interferenze lavorative, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero come integrato sulla scorta delle condivise attività d'aggiornamento condotta tra Affidatario e Committente.

4. È unito al presente contratto, per farne parte integrale e sostanziale, il "Documento unico di valutazione dei rischi" (DUVRI) e delle misure adottate per eliminare le interferenze predisposto da AIRGEST.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, punto 5, D.lgs. 81/2008, le parti dichiarano che i costi relativi alla sicurezza del lavoro relativi ai servizi oggetto del presente contratto sono quelli specificati nel suddetto allegato che sono stati dichiarati in modo analitico da AIRGEST.

6. L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni svolte, e si obbliga a adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette allo svolgimento delle suddette prestazioni e di terzi.

7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Impresa intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

8. L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne AIRGEST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

9. L'Impresa, prima dell'inizio della realizzazione delle lavorazioni, dovrà prendere parte alla c.d. riunione di coordinamento per la sicurezza ai fini della redazione del DUVRI.

ART. 21: SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. **Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con AIRGEST.**

2. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale del Prestatore del servizio costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la conseguente risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto per colpa dell'Affidatario, stante la compromissione della tutela della sicurezza pubblica, attuata per mezzo della continua efficienza degli apparati tecnologici ed elettrici in uso presso il plesso aeroportuale nonché degli adeguati livelli di sicurezza che il Committente ha, istituzionalmente, il dovere di garantire in ambito aeroportuale, ove le operazioni di safety e security aeroportuale sono rigidamente regolamentate.

3. In tal caso AIRGEST si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, ivi compresa l'imputazione diretta nei confronti dell'Appaltatore, da far valere in tutte le competenti sedi, di ogni responsabilità e dei maggiori oneri che dovessero essere sostenuti da AIRGEST, nei confronti dell'utenza in transito e degli Entri Terzi Verificatori, ed in particolare dell'Ente di Vigilanza ENAC, per carenze nella gestione degli impianti tecnologici.



ART. 22: SUBAPPALTO

1. Per particolari esigenze dell'Appaltatore è ammesso il subappalto, previa necessaria autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante, entro i limiti ed in presenza delle condizioni e dei presupposti fissati dalle disposizioni di legge (art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016) e della legislazione antimafia.
2. L'Affidataria che desidera avvalersi del subappalto deve obbligatoriamente indicarlo con apposita dichiarazione.
3. Resta comunque inteso che ove venga concessa l'autorizzazione, l'Affidatario non sarà sollevata dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti l'esecuzione del servizio.

ART. 23: INCEDIBILITA' DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

1. E' vietata, a pena di nullità, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale, sotto qualsiasi formula, del contratto di affidamento, al lume dell'art. 105, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di cessione e affitto d'azienda o trasformazione, fusione o scissione della società.
2. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dal contratto stipulato con Airgest S.p.A., nonché di conferire procure all'incasso.
3. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa dell'obbligo di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di AIRGEST S.p.A. ad ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni, il presente contratto si intende risolto di diritto con perdita del deposito cauzionale definitivo.
4. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dalla Società e comunicati senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.

ART. 24: RICONSEGNA IMPIANTI

1. Al termine del rapporto contrattuale, per qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere a riconsegnare gli impianti di appartenenza dell'AIRGEST S.p.A..

ART. 25: DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORAZIONI, FORNITURE E SERVIZI IN AREA AEROPORTUALE

1. Le prestazioni derivanti dal servizio in affidamento dovranno essere fornite all'interno dell'aerostazione e/o comunque all'interno del sedime aeroportuale.
2. L'accesso di persone nell'area è quindi soggetto al rispetto delle norme in materia emanate dal Ministero dei Trasporti – DA di Palermo, che l'Affidatario si obbliga a rispettare.
3. Rimangono totalmente a carico dell'Affidatario gli oneri ed i costi connessi all'espletamento del servizio in area aeroportuale (p.e. procedimenti di rilascio pass, autorizzazione alla guida in airside, corso security, etc.).
4. Per ulteriori riferimenti si rimanda all'indirizzo <https://www.airgest.it/norme-di-accesso/> ove è possibile reperire il listino prezzi ufficiale per l'emissione dei badge.
5. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare.
6. Le prestazioni affidate dovranno essere condotte in presenza ed in concomitanza dell'esercizio dell'attività aeroportuale e dell'utilizzo delle aree limitrofe alle infrastrutture da parte della Società di gestione e degli altri utenti.

ART. 26: RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice degli Appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e relative "Linee Guida" attuative emanate ed emanande dall'A.N.A.C., ivi comprese le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali, secondo criteri di trasparenza e semplificazione, il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali, il Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, nelle parti non abrogate dal predetto Codice degli Appalti Pubblici, il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i., il Piano di Sicurezza dell'aeroporto di Airgest S.p.A. (ed. vig.) e tutti gli atti ad essi allegati o da essi richiamati, il Protocollo di legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 dalla Airgest e dal Prefetto di Trapani e tutta la normativa di settore e la normativa emanata dagli organi competenti ENAC su tutte, su base Nazionale (Regolamenti, Circolari, ecc.) e locale (Ordinanze D.A.).
2. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le specifiche norme tecniche vigenti in materia di impianti tecnologici ed elettrici e alle specifiche norme sulla sicurezza, anche per quanto non espressamente riportato nel presente documento.
3. Le norme sopracitate devono intendersi a titolo esemplificativo in quanto nella esecuzione delle attività affidate dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti e s.m. e i., nonché quelle disposizioni che saranno impartite dal RUP e dal DEC.
4. Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato Italiano.

ART. 27: CONFERMA DELLE DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA IN SEDE D'OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

1. In adempimento agli obblighi assunti con la formulazione dell'offerta e delle dichiarazioni in essa contenute l'Appaltatore conferma espressamente tutte le dichiarazioni già rese in sede di presentazione dell'offerta tecnico-economica.
2. Il presente contratto ha, altresì, per oggetto, l'espletamento di tutti i servizi e/o forniture di cui all'offerta tecnica presentata dall'Affidatario in sede di partecipazione alla gara.
3. Si rimanda integralmente ai contenuti del citato progetto tecnico che in questa sede devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti, costituendo impegni contrattuali che saranno oggetto anch'essi di verifica tecnico amministrativa della rispondenza tra quanto l'Affidatario, in sede di partecipazione alla gara, si è impegnato ad offrire a mezzo del citato progetto tecnico e quanto poi effettivamente espletato dall'Affidatario stesso in fase esecutiva degli impegni contrattuali. Tale verifica di conformità del servizio in corso d'esecuzione verrà condotta a cura del RUP e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto di Airgest S.p.A..

ART. 28: VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 29: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'AIRGEST, i seguenti documenti allegati al presente Contratto:
 1. Allegato A – Progetto Tecnico, ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016;
 2. Allegato B – Capitolato Tecnico Prestazionale;
 3. Offerta Tecnica, presentata dall'Appaltatore;
 4. Modello B – Offerta Economica, presentata dall'Appaltatore;
 5. Piano di manutenzione del costruttore delle apparecchiature componenti gli impianti;
 6. Piano Dettagliato di Lavoro, elaborato dall'Appaltatore;
 7. Cauzione Definitiva;
 8. Polizza Assicurativa RCT/O dell'Appaltatore;
 9. D.U.V.R.I.;
 10. Allegato 7 – Patto di Integrità;
 11. Allegato 8 – Protocollo di Legalità.
2. Nell'ipotesi in cui si riscontrassero disposizioni discordanti negli atti di cui al comma precedente l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, il Contratto e gli altri documenti contrattuali secondo l'ordine di esposizione infra indicato. Qualora i documenti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà alla Committente.
3. Per tutto ciò che non viene contemplato in questo documento, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alla buona tecnica.

ART. 30: CLAUSOLA DI AUTOTUTELA – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto d'appalto, la Stazione Appaltante recederà in qualsiasi tempo dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legislazione antimafia (D. Lgs. 159/11 come modif. dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 e normativa da essa richiamata).
2. La validità del presente Contratto è subordinata, quindi, all'assenza di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla normativa "antimafia" (D.Lgs. 159/11 come modif. dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 e normativa da essa richiamata).
3. Il riscontro negativo alla richiesta di informazioni di cui al D.Lgs. 159/11 e normativa da essa richiamata o la sopravvenienza di tali provvedimenti o procedimenti, in qualsiasi momento accertata, a carico dei soggetti interessati saranno causa di immediata risoluzione del presente contratto, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo e di contestuale escussione della cauzione definitiva, fatti salvi gli ulteriori danni.
4. La Stazione Appaltante, in conformità all'art. 2 della legge Regione Sicilia n. 15 del 20/11/2008 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 54, provvederà alla risoluzione di diritto del Contratto d'appalto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento o altro grave reato nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata durante l'esecuzione del Contratto.
5. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..
6. La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..
7. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, AIRGEST procederà a scorrimento della graduatoria redatta in sede di gara, qualora, nel corso di esecuzione del Contratto d'appalto, si verificchino:

"Fornitura e posa in opera di impianti automatizzati, software applicativi per il Parcheggio "P1" e Parcheggio "Operatori Aeroportuali" dell'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani Birgi"

CIG 8327672455

Allegato C – Schema di Contratto

Per accettazione Timbro e firma dell'Impresa _____

- gravi inadempimenti dell'Appaltatore dai quali discenda la risoluzione di diritto del Contratto;
- ovvero, le fattispecie contemplate dal menzionato art. 110.

8. L'affidamento, nell'ipotesi di cui al comma che precede, avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 31: OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Incaricato assume su di sé l'obbligo incondizionato di osservare e fare osservare, senza alcuna eccezione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. n.136/2010, come modificato dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito dalla Legge 17/12/2010, n. 217.
2. Si procederà alla risoluzione di diritto del contratto di affidamento del servizio nelle ipotesi di cui all'art. 2 della l. r. 15/2008 e s.m.i. e Legge n.136 del 13.08.10 e s.m.i..
3. L'Affidatario ha l'obbligo d'indicare un numero di conto corrente unico sul quale AIRGEST farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'Affidatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale.
4. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

ART. 32: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (ex art 3, co. 8, L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.)

1. La mancata apertura ed il non corretto utilizzo di un numero di conto corrente unico da parte dell'Affidatario sul quale obbligatoriamente fare confluire tutte le somme relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, costituisce grave inadempimento contrattuale e produce *ipso iure* la risoluzione del contratto, fermo restando l'obbligo dell'Affidatario di risarcire tutti i danni patiti da AIRGEST in ragione della risoluzione anticipata dell'appalto.
2. Il contratto verrà, altresì risolto di diritto con l'obbligo dell'Affidatario di risarcire tutti i danni patiti da AIRGEST in ragione della risoluzione anticipata dell'appalto, nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'Affidatario siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

ART. 33: REQUISITI PER L'ASSUNZIONE DI APPALTI AI SENSI DEL DLGS. 18 APRILE 2016, N.50 E S.M.I.

1. Con la sottoscrizione della presente, l'Affidatario dichiara di essere consapevole che Airgest S.p.A. si riserva di condurre, a proprio insindacabile giudizio, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, prescritti per l'assunzione degli appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e che qualora la predetta verifica abbia esito negativo, anche per uno solo degli aspetti, oggetto di comprova presso gli Enti Terzi di competenza, l'affidamento verrà revocato senza che l'Affidatario possa avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo anche solo indennitario e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della Airgest S.p.A. per tale ragione.
2. Airgest S.p.A. al verificarsi di tale ipotesi, provvederà ad adottare ogni consequenziale determinazione di legge.

ART. 34: REGOLAMENTO DI SCALO

1. L'Affidatario dichiara di aver preso visione del Regolamento di Scalo, pubblicato al seguente indirizzo internet <https://www.airgest.it/regolamento-di-scalo/> e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.

ART. 35: CODICE ETICO E OSSERVANZA MOGC EX DLGS. N. 231/2001

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidatario dichiara di aver preso visione del Codice Etico e delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato da AIRGEST ex D.lgs. n. 231/01, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, giusta consultazione di citati documenti, pubblicati ai seguenti indirizzi internet <https://www.airgest.it/amm-trasparente/codice-etico/> e <https://www.airgest.it/amm-trasparente/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo/>, nel corso della durata del presente Contratto, e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dagli stessi.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidatario è, a tal fine consapevole, sin d'ora, che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello legittimerà AIRGEST a recedere dal rapporto contrattuale, e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto *ipso iure* e con effetto immediato, ex art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax o PEC, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e denuncia all'autorità giudiziaria penale.
3. L'Appaltatore si impegna a consultare costantemente il Modello per recepire eventuali aggiornamenti dello stesso, sulla base dell'evoluzione normativa.
4. L'Appaltatore dichiara inoltre di conoscere e rispettare i principi contenuti nel piano aziendale Anticorruzione visionabili sul sito www.airgest.it nella sezione "Amministrazione Trasparente".

ART. 36: TRATTAMENTO DATI PERSONALI – CLAUSOLA PRIVACY

1. Ai sensi ed agli effetti del Regolamento UE 679/2016, le parti si danno reciprocamente atto ed accettano che, nell'esecuzione delle attività previste dal presente contratto, i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per finalità connesse all'esecuzione di tale contratto ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del Regolamento UE n. 679/2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 6.1,

lett. c) del Regolamento UE n. 679/2016 da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

2. Ciascuna delle parti si impegna, in qualità di titolare autonomo del trattamento ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

3. Ciascuna parte prende atto della circostanza per cui i presenti rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale e di un conseguente obbligo di legge, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare il presente contratto e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

4. Ciascuna parte da altresì atto che i dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione del presente contratto, dopodiché verranno conservati solo in adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura difensiva nel rispetto dei termini di legge. A ciascun interessato al trattamento, sono garantiti i diritti agli artt. 15 e ss. del Regolamento Ue n. 679/2016, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall'altra parte contrattuale informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché di accedere ai propri dati, di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi dati, la limitazione del trattamento e/o, ancora, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e a proporre reclamo alle autorità di controllo competenti alle condizioni e nei limiti indicati all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016.

5. Le parti riconoscono ed accettano che nello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto, ha accesso a dati personali di titolarità di Airgest. Con la sottoscrizione del presente contratto, pertanto, Airgest nomina responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016, con atto di cui all'allegato 1) del presente contratto.

ART. 37: CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra parte ad una o più clausole del Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia di Airgest S.p.A. ad esercitare i diritti derivanti dal medesimo atto.

2. L'invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.

ART. 38: SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore, che si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle attività, dal giorno della consegna a quello della data del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto MIT relativo alla "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono a carico dell'aggiudicatario "le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione" quantificate in € 988,38 (importo ivato).

ART. 39: PATTI MODIFICATIVI – FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO

Modifiche ed integrazioni al presente Contratto avranno efficacia tra le Parti solamente se concordate per iscritto e sottoscritte da entrambi le Parti, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 Codice Civile. Pertanto ogni e qualsivoglia accordo verbale in contrasto con il presente Contratto sarà da intendersi come non esistente e per ciò stesso privo di ogni valore contrattuale.

ART. 40: LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto si rendono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia di contratti in generale.

5. Per qualsiasi controversia sulla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, così come per qualsiasi controversia di natura tecnica o amministrativa, che dovesse insorgere tra le parti nel corso ovvero anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, la competenza giurisdizionale esclusiva è del foro di Trapani.

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) è, coadiuvato da

"Fornitura e posa in opera di impianti automatizzati, software applicativi per il Parcheggio "PI" e Parcheggio "Operatori Aeroportuali" dell'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani Birgi"

CIG 8327672455

Allegato C – Schema di Contratto

Per accettazione Timbro e firma dell'Impresa _____

In fede di quanto sopra, il presente atto, redatto in duplice originale, viene firmato dai contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trapani, li

AIRGEST S.p.A.
Il Presidente
Dott. Salvatore Ombra

.....
Il Legale Rappresentante / Titolare
Dott./Sig.

Allegati:

- 1) *Contratto di nomina per il trattamento dei dati personali;*

CONTRATTO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Tra:

Airgest S.p.A., C.F. e P.IVA 01613650819, con sede legale in Trapani, Frazione C/DA Birgi, Aeroporto Civile V. Florio S.N.C., 91100, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Salvatore Ombra (qui di seguito, per brevità, "Airgest" o "Titolare")

e

..... (C.F. e P.IVA), con sede in Via, n. - CAP, in persona del, Dott./Sig. (qui di seguito, per brevità, "Incaricato" o "Responsabile")
il Titolare e il Responsabile saranno di seguito anche indicati congiuntamente come le "Parti" o singolarmente la "Parte"

PREMESSO CHE

- A) in data gg/mm/2020, il Titolare ha sottoscritto con l'Incaricato un contratto di appalto di servizi (di seguito, per brevità, "Contratto") per la prestazione da parte di quest'ultimo del Servizio;
- B) in forza del Contratto, l'Incaricato ha assunto l'incarico di gestire il Servizio nei confronti degli Interessati di Airgest e dovrà pertanto trattare i Dati Personali degli Interessati indicati nell'Allegato 1;
- C) il Responsabile si è obbligato a trattare i Dati Personali degli Interessati in conformità con il presente Accordo e con la Normativa Generale Privacy, con particolare riferimento al Regolamento e al Codice Privacy, garantendo altresì di possedere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della Normativa Generale Privacy e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- D) Airgest è da considerarsi titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. f) del Codice Privacy e dell'art. 4, n. 7 del Regolamento;
- E) l'Incaricato è da considerarsi responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. g) del Codice Privacy e dell'art. 4, n. 8 del Regolamento;
- F) le Parti, avendo riguardo altresì a quanto disposto dagli artt. 28 e 29 del Regolamento nonché dall'art. 29 del Codice Privacy, intendono regolamentare con il presente Accordo, i reciproci diritti e obblighi.

Tutto ciò premesso, resta convenuto quanto segue:

1 Definizioni

- 1.1 Salvo non siano definiti diversamente, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola usati nel presente Accordo (incluse le premesse) hanno il seguente significato:
 - 1.1.1 per "Accordo" si intende questo contratto per il trattamento dei Dati Personali e l'Allegato 1;
 - 1.1.2 per "Fornitura in opera" si intende l'esecuzione in favore del Titolare, da parte del Responsabile, della "Fornitura e posa in opera di impianti automatizzati, software applicativi per il parcheggio "P1" e parcheggio "Operatori Aeroportuali" dell'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani Birgi - CIG 8327672455";
 - 1.1.3 per "Servizio" si intende l'erogazione ai Dipendenti (Manutentori) del Titolare, da parte del Responsabile, del "Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti parcheggi automatici dell'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani - Birgi";
 - 1.1.4 per "Interessati" si intendono i soggetti interessati dal trattamento del Titolare ossia gli Amministratori del Titolare;
 - 1.1.5 per "Dati Personali" si intendono nome, cognome, indirizzo email aziendale, relativi agli Interessati;
 - 1.1.6 per "Regolamento" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
 - 1.1.7 per "Codice Privacy" si intende il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni;
 - 1.1.8 per "Normativa Generale Privacy" si intende il Regolamento, il Codice Privacy, i provvedimenti del Garante Italiano e del Gruppo Articolo 29, in quanto e nella misura in cui siano applicabili dopo il 25 maggio 2018, data in cui diverrà applicabile il Regolamento;
 - 1.1.9 per "Garante Italiano" si intende il Garante italiano per la protezione dei dati personali;
 - 1.1.10 per "Gruppo Articolo 29" si intende il Gruppo di lavoro ex Articolo 29 per la protezione dei dati, istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE;
 - 1.1.11 per "Violazione dei dati personali" si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - 1.1.12 per "Sub-responsabile" si intende qualsiasi persona o entità nominata da o per conto del Responsabile per trattare Dati Personali per conto del Titolare e previa la sua autorizzazione;
 - 1.1.13 per "Autorità di Controllo" si intende l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro

"Fornitura e posa in opera di impianti automatizzati, software applicativi per il Parcheggio "P1" e Parcheggio "Operatori Aeroportuali" dell'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani Birgi"
CIG 8327672455

Allegato C - Schema di Contratto

Per accettazione Timbro e firma dell'Impresa _____

dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento.

2 Finalità del trattamento

- 2.1 Il Responsabile si obbliga a essere nominato quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. g) del Codice Privacy e dell'art. 4, n. 8 del Regolamento e a trattare i Dati Personali per conto del Titolare in conformità a quanto previsto dal presente Accordo e dalla Normativa Generale Privacy. Il trattamento si svolgerà esclusivamente nell'ambito di questo Accordo e per le finalità convenute, anche successivamente, tra le Parti.
- 2.2 Il Responsabile deve astenersi dal porre in essere qualsiasi trattamento dei Dati Personali per scopi diversi da quelli indicati dal Titolare. Il Titolare informerà il Responsabile di eventuali ulteriori scopi non contemplati dal presente Accordo.
- 2.3 Tutti i Dati Personali trattati per conto del Titolare rimangono di proprietà del Titolare e/o dei relativi agli Interessati.
- 2.4 Il Responsabile non assumerà nessuna decisione unilaterale riguardante il trattamento dei Dati Personali per finalità diverse, incluse le decisioni relative al trasferimento a terzi e al periodo di conservazione dei Dati Personali.
- 2.5 Il Titolare garantisce espressamente di avere una base giuridica valida e/o il consenso espresso degli Interessati per trattare i Dati Personali. Il Titolare inoltre garantisce espressamente che i contenuti non sono illegittimi e non violano i diritti di terze parti.

3 Obblighi del Responsabile

- 3.1 Il Responsabile, in relazione ai Dati Personali allo stesso trasmessi o in qualsiasi altro modo ottenuti dal Titolare, è tenuto a:
 - 3.1.1 creare e mantenere un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità in relazione al presente Accordo in conformità all'art. 30 del Regolamento; il Responsabile deve mettere tale registro a disposizione del Titolare, di qualsiasi soggetto incaricato dallo stesso per eventuali attività di *audit* e/o di qualsiasi autorità di controllo dietro semplice richiesta;
 - 3.1.2 non trattare Dati Personali per scopi diversi da quanto previsto nel presente Accordo o dal Titolare in forma scritta, in conformità con le istruzioni documentate dello stesso; ove non possa conformarsi, per qualsiasi ragione, si obbliga a informare immediatamente il Titolare di tale impossibilità;
 - 3.1.3 informare immediatamente il Titolare se ritiene che le istruzioni di quest'ultimo violino le disposizioni legislative e regolamentari applicabili;
 - 3.1.4 non rivelare Dati Personali a persone che non siano state espressamente autorizzate al trattamento dei Dati Personali in quanto necessario a eseguire le obbligazioni di cui al presente Accordo e garantire che le persone autorizzate al trattamento dei Dati Personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - 3.1.5 adottare misure tecniche e organizzative adeguate contro qualsiasi trattamento non autorizzato o illegittimo al fine di assicurare un livello di sicurezza appropriato al rischio, e valutare a intervalli regolari l'adeguatezza delle misure di sicurezza, modificandole ove necessario; tali misure di sicurezza includono, *inter alia*, ove appropriato: la pseudonimizzazione e la cifratura dei Dati Personali, la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei Dati Personali in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
 - 3.1.6 garantire che l'accesso, l'ispezione, il trattamento e la fornitura di Dati Personali vengano svolti solo in conformità con il principio di necessità, in base al quale le informazioni devono essere rese disponibili solo a coloro che richiedono di accedere ai Dati Personali per lo svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente Accordo;
 - 3.1.7 informare immediatamente il Titolare in relazione a (i) qualsiasi legittima richiesta di accesso ai Dati Personali ricevuta da parte di un Dipendente (Manutentore) e, un'autorità giudiziaria o regolamentare salvo che non sia vietato, ad esempio in virtù dell'obbligo imposto dalla legge penale di garantire la riservatezza di una richiesta giudiziaria, e di assistere il Titolare in relazione alle stesse, (ii) qualsiasi accesso accidentale o non autorizzato e, più in generale, qualsiasi trattamento illegittimo e assistere il Titolare in relazione agli stessi;
 - 3.1.8 dare seguito tempestivamente e in maniera adeguata a tutte le richieste ragionevoli del Titolare relative al trattamento dei Dati Personali o al presente Accordo;
 - 3.1.9 mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla Normativa Generale Privacy e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato;
 - 3.1.10 sottoporre, a richiesta del Titolare e a spese di quest'ultimo, le proprie risorse per il trattamento dei dati alla revisione o al controllo delle attività di trattamento;
 - 3.1.11 informare senza ingiustificato ritardo il Titolare non appena il Responsabile o qualsiasi Sub-responsabile vengano a conoscenza di una Violazione di Dati Personali che riguardi i Dati Personali trattati ai sensi del presente Accordo, fornendo al Titolare le informazioni necessarie e sufficienti per consentirgli di adempiere

"Fornitura e posa in opera di impianti automatizzati, software applicativi per il Parcheggio "P1" e Parcheggio "Operatori Aeroportuali" dell'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani Birgi"

CIG 8327672455

Allegato C – Schema di Contratto

Per accettazione Timbro e firma dell'Impresa _____

agli obblighi previsti per la notifica all'Autorità di Controllo o per informare gli Interessati della Violazione di Dati Personali ai sensi della Normativa Generale Privacy, obbligandosi a collaborare con il Titolare e adottando tutte le misure ragionevoli sulla base delle istruzioni del Titolare al fine di assisterlo nelle verifiche e nelle attività necessarie per mitigare e porre rimedio a ognuna di tali Violazioni di Dati Personali;

- 3.1.12 tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo dello stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi della Normativa Generale Privacy;
 - 3.1.13 assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalla Normativa Generale Privacy;
 - 3.1.14 su scelta del Titolare, cancellare o restituire allo stesso tutti i Dati Personali dopo la cessazione per qualsiasi ragione del presente Accordo e cancellare le copie esistenti, salvo che la Normativa Generale Privacy preveda la conservazione dei Dati Personali;
 - 3.1.15 fornire ogni assistenza ragionevole al Titolare per il compimento di eventuali valutazioni d'impatto, e previa consultazioni con le Autorità di Controllo o altre autorità privacy competenti, che il Titolare considera ragionevole che possano venir richieste ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento, in ogni caso solo in relazione al trattamento di Dati Personali eseguito ai sensi del presente Accordo e/o dal Sub-responsabile, e tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni disponibili.
- 3.2 I Dati Personali trattati nel contesto del presente Accordo non possono essere trasferiti verso paesi terzi senza il previo consenso scritto del Titolare. Qualora i Dati Personali trattati ai sensi del presente Accordo dovessero essere trasferiti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali in quanto il Responsabile sia tenuto a farlo ai sensi della Normativa Generale Privacy, il Responsabile deve informare il Titolare in relazione a tale richiesta legittima prima del trattamento, salvo che la Normativa Generale Privacy vieti tale informazione in base a importanti motivazioni di interesse pubblico.

4 Trattamento svolto da Sub-responsabili

- 4.1 Il Responsabile non può incaricare nessun altro responsabile senza una previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare.
- 4.2 Quando il Responsabile ricorre a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare e previa la sua autorizzazione ("Sub-responsabile"), deve farlo in conformità con il presente articolo 4.
- 4.3 In caso di autorizzazione generale scritta, il Responsabile deve informare il Titolare in relazione a qualsiasi modifica concernente l'aggiunta o la sostituzione di altri Sub-responsabili, dando di conseguenza la possibilità al Titolare di opporsi a tali cambiamenti.
- 4.4 Prima che il Sub-responsabile tratti per la prima volta i Dati Personali per conto del Titolare, il Responsabile è tenuto a:
 - 4.4.1 compiere le dovute verifiche per garantire che il Sub-responsabile sia idoneo a fornire il livello di protezione dei Dati Personali richiesto dal presente Accordo;
 - 4.4.2 garantire che gli stessi obblighi in materia di protezione dei Dati Personali contenuti nel presente Accordo siano imposti al Sub-responsabile, mediante un contratto scritto che includa condizioni contrattuali tali da garantire lo stesso livello di protezione per i Dati Personali garantito dal presente Accordo e sia conforme alla Normativa Generale Privacy.
- 4.5 In caso di inadempimento agli obblighi in materia di protezione dei Dati Personali da parte del Sub-responsabile, il Responsabile rimarrà pienamente responsabile nei confronti del Titolare per l'adempimento degli obblighi del Sub-responsabile.

5 Durata

- 5.1 Il presente Accordo ha durata pari a **giorni 65 (sessantacinque)**, per la fornitura in opera, con messa in esercizio, salvo il minor termine d'esecuzione indicato nell'offerta tecnica, e **mesi 24 (ventiquattro)** con decorrenza **dal gg/mm/aaaa e sino al gg/mm/aaaa**, per il servizio manutentivo, salvo che sia stata indicata nell'Offerta Tecnica l'estensione del servizio di manutenzione ordinaria per un'ulteriore annualità aggiuntiva, salvo che il Titolare non decida di recedere anticipatamente dallo stesso, in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di trenta (30) giorni da inviarsi al Responsabile a mezzo raccomandata A/R, corriere o consegna a mani.
- 5.2 Il Responsabile garantirà la massima collaborazione al Titolare per qualsiasi modifica o variazione al presente Accordo qualora dovessero intervenire, nel corso dello stesso, modifiche alla Normativa Generale Privacy.

6 Riservatezza

- 6.1 Tutti i Dati Personali ricevuti dal Responsabile da parte del Titolare e/o raccolti dal Responsabile nell'ambito dell'esecuzione di questo Accordo sono soggetti a un obbligo di riservatezza nei confronti di terzi.
- 6.2 Tale obbligo di riservatezza non sussisterà nel caso in cui il Titolare abbia espressamente autorizzato la rivelazione di tali informazioni a terzi, nel caso in cui la rivelazione delle informazioni a terzi sia ragionevolmente necessaria alla luce delle disposizioni e dell'esecuzione del presente Accordo, oppure ove ricorra un obbligo giuridico di rendere disponibili le informazioni a terzi.

7 **Miscellanea**

- 7.1 Il presente Accordo costituisce l'intero Accordo fra le Parti in relazione all'oggetto dello stesso e sostituisce tutti i precedenti accordi o intese che siano ancora in vigore fra le Parti, stabiliti per iscritto o oralmente, in ordine al predetto oggetto.
- 7.2 Qualsiasi modifica del presente Accordo, nonché eventuali integrazioni o eliminazioni, devono essere concordate per iscritto da entrambe le Parti.
- 7.3 Resta inteso tra le Parti che il presente Accordo non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dalla nomina medesima, essendo tale attività una espressa prestazione di cui al Servizio concordato con il Contratto ed essendo quindi il corrispettivo ivi previsto già onnicomprensivo e soddisfacente rispetto alle attività descritte nel presente Accordo.
- 7.4 Qualora possibile, le disposizioni del presente Accordo devono essere interpretate in maniera da risultare valide e applicabili in base alla legge applicabile.
Tuttavia, qualora una o più disposizioni del presente Accordo dovessero essere ritenute nulle, illecite o inapplicabili, in tutto o in parte, le rimanenti parti di tali disposizioni e del presente Accordo resteranno pienamente valide ed efficaci, come se le predette disposizioni nulle, illecite o inapplicabili non ne avessero mai fatto parte.
Inoltre, in tal caso, le Parti modificheranno la/e disposizione (i) invalida, illecita o inapplicabile, o qualsiasi parte della stessa, e/o concorderanno una nuova disposizione (i) in modo che rifletta per quanto possibile lo scopo della disposizione (i) invalida, illecita o inapplicabile.

8 **Manleva**

Il Responsabile si impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità o forma di risarcimento del danno che dovesse essere riconosciuta in capo al Titolare per effetto della violazione di una qualsiasi delle disposizioni della Normativa Generale Privacy e del presente Accordo, commesse dal Responsabile e/o dal Sub-responsabile o comunque riferibili ad azioni od omissioni del Responsabile e/o del Sub-responsabile.

9 **Legge applicabile e foro competente**

- 9.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.
- 9.2 Il Tribunale di Trapani sarà competente in via esclusiva a decidere tutte le controversie derivanti dal presente Accordo o connesse al medesimo.

* * *

Per il Titolare,
Airgest S.p.A.
Salvatore Ombra – Presidente
Luogo e data: Birgi,
Firma: _____

Per il Responsabile,
.....
..... – Amm. Unico/Titolare
Luogo e data: _____
Firma: _____

Elenco degli allegati:

- Allegato 1: Dettagli del trattamento

Allegato 1 Dettagli del trattamento

Interessati (titolari dei Dati Personali)

- Dipendenti (Manutentori) del Titolare.

Categorie di Dati Personali

I Dati Personali che possono essere messi a disposizione del Responsabile da parte del Titolare ai sensi del presente Accordo sono i seguenti:

- Nome e cognome
- Indirizzo e-mail aziendale.

Finalità del trattamento

Il Titolare rende disponibili i Dati Personali al Responsabile per la seguente finalità:

- *Svolgimento della "Fornitura e posa in opera di impianti automatizzati, software applicativi per il parcheggio "PI" e parcheggio "Operatori Aeroportuali" dell'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani Birgi – CIG 8327672455" ivi compreso il servizio di manutenzione ordinaria.*

Attività di trattamento

Accesso, consultazione, elaborazione, trasmissione, cancellazione e distruzione "alla cessazione di questo Accordo".